



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 13/10/2020

### FATTO

Estinto in anticipo un contratto di finanziamento nella forma della cessione di quote dello stipendio, in corrispondenza della 57<sup>a</sup> rata del prestito, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al citato ricorso, si rivolge tramite legale all'Arbitro al quale chiede, previo richiamo alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia e alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, di dichiarare la controparte tenuta alla restituzione della somma di euro 2.944,90, per commissioni, provvigioni e premi non goduti calcolata con il criterio proporzionale, oltre interessi legali, ovvero la diversa somma quantificata secondo equità per il rimborso dei costi qualificati up front.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, nel confermare l'estinzione del rapporto alla data del 30 settembre 2018, si oppone alle richieste avanzate dal ricorrente eccependo di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario.

Il contratto oggetto di ricorso, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente le voci di costo up front, vale a dire - oltre a imposte e tasse - le commissioni di istruttoria e le provvigioni all'Intermediario del credito, che - anche in caso di estinzione anticipata dal rapporto - rimangono interamente a carico del cliente perché sostenute a fronte di attività esauritesi già al momento della conclusione dell'accordo.



Con riferimento alla “provvigione in favore dell’intermediario del credito”, la natura up front in quanto costo relativo alla remunerazione dell’attività d’intermediazione della quale si è avvalso il cliente per l’accesso al credito erogato dalla banca è confermata:

nel testo contrattuale ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione” contenuta nell’Allegato al modulo SECCI- in cui è riportata la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;

nell’accordo distributivo concluso con l’intermediario ex art. 106 TUB intervenuto in contratto il cui oggetto espressamente circoscrive l’attività dello stesso alla promozione e collocamento del finanziamento senza alcuna ulteriore attività successiva;

nelle previsioni normative o assimilabili, quali la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’articolo 121, c. 1, lett. h del TUB, dalle Disposizioni di Trasparenza emanate dalla Banca d’Italia (Sez. VII, par. 2) nonché dalla Guida “Il credito ai consumatori in parole semplici” di Banca d’Italia;

nel Protocollo di intesa cui l’intermediario convenuto ha aderito con Assofin (Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare) e con le Associazioni di consumatori.

Rileva, inoltre, che la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’Intermediario Finanziario ex. Art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’ OAM che operano per conto dei preponenti Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e a questi ultimi legati da apposita convenzione.

Fa presente, infine, come la provvigione spettante all’intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) per l’attività relativa alla fase preliminare (di formazione e perfezionamento del contratto) sia stata effettivamente corrisposta all’intermediario stesso nel periodo immediatamente successivo al perfezionamento del contratto.

Parte resistente afferma, inoltre, con riferimento al caso specifico, la non applicabilità della sentenza “Lexitor” per una pluralità di ragioni:

le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019;

la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE);

l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca);

la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi



fondamentali dell'ordinamento civilistico italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;

l'applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili.

Per i costi relativi ai premi assicurativi non goduti eccepisce l'avvenuto rimborso – da parte della Compagnia Assicurativa – dei premi non goduti per l'importo complessivo di € 683,52, sulla base di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione (doc. 8), ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze (doc. 9). Infine, rammenta come l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, riconosca il metodo di calcolo pro rata temporis quale criterio suppletivo, da applicare solo in mancanza di altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto tra le parti.

Alla luce di quanto precede chiede il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni e degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La parte ricorrente chiede, altresì, la corresponsione degli interessi legali.

L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 57 delle totali 120 di mutuo.

Osserva il Collegio che verificata la presenza delle condizioni richieste dalla Corte Europea, i Giudici nazionali, anche in mancanza di norme di recepimento, non possono sottrarsi dal recepire le indicazioni europee, assumendo queste ultime una valenza uguale, se non maggiore, alla legge nazionale, applicando i principi affermati dalla UE e disapplicando le disposizioni nazionali che con tale principi confliggono. Pertanto, come tutte le disposizioni dell'Unione Europea, anche le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.

In merito ai costi istantanei occorre dire che nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/4/2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale dictum si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi up front il Collegio si è così espresso:



“Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Questo Collegio, non può che aderire al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Venendo al contratto in esame, il ricorrente in via principale, chiede il rimborso delle commissioni non godute, ai sensi dell'art 125 sexies del T.U.B. e quantifica la domanda in complessivi € 2.944,90 secondo il criterio proporzionale lineare - oltre interessi – di cui:

€ 385,56 per le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto;

€ 1.735,02 per provvigioni

€ 842,32 per i premi assicurativi.

In subordine, chiede al Collegio la quantificazione – secondo equità – della somma dovuta dall'intermediario a titolo di oneri up front.

Osserva il Collegio che la commissione per il perfezionamento sub A) è up front tenuto conto dalla condivise posizioni recentemente divise da tutti i Collegi territoriali; invero lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie e dunque up front (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): quest'ultima già rimborsata pro quota alla cliente in sede di conteggio estintivo.

Le commissioni di intermediazione alla stessa stregua vanno considerate up front (quanto a quest'ultima voce di costo, il Collegio osserva, per un verso, la presenza in contratto di un agente in attività finanziaria e, per altro verso, che la retrocessione di tale voce discende dagli orientamenti più recenti condivisi tra tutti i Collegi).

Quanto ai premi, in atti vi è la prova che erano stati indicati ex ante i criteri di rimborso in caso di estinzione anticipata; criteri ai quali si è attenuta la compagnia assicuratrice che ha effettuato il rimborso e che non possono essere censurati, vista la preventiva indicazione al cliente che ne era stato reso edotto.

Applicando quindi ai costi up front il criterio equitativo di cui al Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente le seguenti somme:

commissioni per il perfezionamento euro 221,28; commissioni intermediario del credito euro 995,78; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 5,55% con percentuale di calcolo pari al 30,13%.

Per totali euro 1.217,06 oltre interessi.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.217,06, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO